

Sentenza n. 506/2015 pubbl. il 07/04/2015

RG n. 7462/2012

Repert. n. 1054/2015 del 07/04/2015

N. R.G. 7462/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7462/2012 promossa da:

S. E. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in , presso il difensore
avv. .

ATTORE/I

contro

ASS. G. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
e dell'avv. ()
REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in
REGGIO EMILIA presso il difensore avv. .

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

GIUDIZI

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La S. E. s.r.l. ha convenuto in giudizio la G. Ass. s.p.a chiedendo corrispondersi l'indennizzo dovuto dalla polizza di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici decorrente dal 10.7.2006 in relazione al sinistro avvenuto il 7.11.2015 a causa di un fenomeno rovinoso denominato "bomba d'acqua" che ha determinato la caduta, sull'isola, di una enorme quantità di pioggia, in tempi brevissimi.

Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, in quanto ha sostenuto che, in relazione alla fattispecie, fosse operativo il limite previsto dal punto 3.1 della polizza, trattandosi di danni cagionati da "inondazione" e in ogni caso il limite previsto dalle condizioni generali di polizza clausola G523, in riferimento specificamente ai pregiudizi causati da eventi atmosferici, in particolare essendo esclusi i danni da "alluvioni" ovvero "insufficiente deflusso di acqua".

Nella presente causa si controverte principalmente sulla interpretazione da darsi alla clausola 3.1 delle condizioni di polizza e soprattutto alla clausola G523 delle condizioni generali di polizza, specificamente richiamata nell'ambito delle clausole speciali nel contratto di assicurazione stipulato con la scrittura privata sottoscritta dall'assicurato (v. docc. 1 att. e conv.).

Nel caso di specie è pacifico che il decorso eziologico da cui è originato il danno si sia verificato a partire dalla pioggia caduta copiosamente il 7.11.2015.

È indubbio quindi che parte attrice abbia fatto valere il diritto all'indennizzo previsto per i pregiudizi cagionati da "eventi atmosferici" annoverati tra gli "eventi speciali" per cui è prestata la garanzia ai sensi della clausola CODICE 523, lett. B) delle condizioni generali dell'assicurazione.

Una interpretazione della clausola in questione non può che partire, in primo luogo, dalla lettera stessa della disposizione negoziale, la quale esclude, tra l'altro, dal rischio assicurato, i danni causati da "alluvioni", senza ulteriore precisazione.

Deve quindi ritenersi che la disposizione abbia sicuramente voluto riferirsi al significato corrente linguistico del termine "alluvione"; con tale espressione propriamente – nel contesto linguistico pertinente alla fattispecie, ossia discorrendo di eventi atmosferici e delle loro conseguenze, ossia della "alluvione" come evento naturalistico – si definisce la "Inondazione, straripamento di acque di fiumi, di torrenti, o piovane; anche, il periodo di piogge violentissime che provoca tale fenomeno" (Treccani dizionario online), ovvero, secondo altra definizione, "vasto allagamento prodotto dallo straripamento di acque; inondazione" (v. Dizionario Garzanti); ovvero ancora "straripamento dei fiumi con allagamento dei terreni" ma anche in altro senso "ogni deposito di detriti trasportati da corsi d'acqua superficiali" (v. dizionario Zingarelli).

Accanto alla "alluvione" la norma contrattuale prevedeva anche la esclusione dei danni cagionati da "frane o cedimenti del terreno" nonché da "insufficiente deflusso dell'acqua piovana", e da "inondazioni".

Il concetto di "inondazione" nel medesimo contesto dei discorsi intorno ad agenti atmosferici indica il fatto dell'"inondare proprio di acque che straripano" ovvero anche il "bagnare copiosamente" (v. dizionario Garzanti) ovvero anche "L'atto, il fatto di inondare; allagamento di acque straripanti" detto sia di acque piovane che di acque fluviali (v. Dizionario Treccani online) risultando eventualmente anche un mero sinonimo di "alluvione".



Il termine “frana” a sua volta indica il “Distacco dai versanti montuosi o in genere dai terreni in pendio, con conseguente discesa in basso, di masse spesso ingenti di materiali rocciosi” cagionate eventualmente anche da una alluvione (v. Dizionario Treccani online) ovvero lo “scivolamento o distacco di terreno o di roccia lungo un pendio” (v. dizionario Zingarelli).

Se è vero dunque che il termine “alluvione” ha linguisticamente un significato più o meno idoneo ad abbracciare anche i deflussi di acqua e detriti cagionati direttamente da acque piovane intense e/o da precipitazioni e non esclusivamente (come sarebbe nel significato più ristretto) dallo straripamento di fiumi.

L'utilizzo del termine avviene nella medesima proposizione giuridica volta a inserire una delimitazione (per effetto dell'esclusione di una serie di eventi ivi elencati) del rischio assicurato che annovera anche, nella definizione di questi eventi “l'inondazione” e la “frana”.

Quindi il senso di questi termini va inteso in modo tale, per un vero, da evitare che gli stessi abbiano la stessa portata, e, per altro verso, in modo coerente con il senso complessivo della esclusione.

Dal che se ne evince che il termine alluvione non può che essere inteso nella portata più ampia del lemma, ossia come danni causati da uno straripamento e deflusso intenso di acque piovane, mentre il termine frana va inteso comunque nel suo significato specifico di scivolamento a valle di detriti, quand'anche gli stessi siano stati determinati da precipitazioni atmosferiche.

Tale interpretazione, già evincibile dal senso delle parole nel loro collegamento logico-sintattico all'interno della disposizione negoziale in questione, è corroborata anche dalla interpretazione sistematica e funzionale della stessa disposizione all'interno del sistema di delimitazione del rischio assicurato di cui alla clausola 523 lett. B).

La clausola infatti, per un verso, include una serie di eventi atmosferici, tra cui le tempeste e gli uragani o comunque eventi atmosferici di particolare violenza e intensità, precisando però che “i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati” sarebbero stati compresi solo se “causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici” previsti.

Coerentemente dunque i successivi tre punti della clausola vengono a introdurre specificazioni e chiarimenti al senso di tale esclusione, appunto, per quanto di interesse precisando che i danni causati eventualmente dalle conseguenze sul terreno (trascinamento di detriti da un pendio o straripamento alluvione, inondazione di acque: ossia “frane” “alluvioni” o “inondazioni”) non sarebbero stati compresi nel rischio assicurato.

Così chiarito il significato della clausola, non sussistono dubbi circa l'effettiva portata, anche letterale, oltre che sistematica, della esclusione in parola e, quindi, non sussiste alcun dubbio interpretativo che giustifichi l'applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 866 del 17/01/2008, che chiarisce come la norma richiamata si applichi in caso di clausole escludenti il rischio assicurato solo nel caso di dubbio, non risolubile, circa l'effettiva portata delle stesse; v. anche per la natura in generale sussidiaria del criterio in questione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11278 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6467 del 19/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003).

Nel caso di specie è pacifico e sussiste comunque prova documentale avente valore di confessione stragiudiziale quantomeno nei confronti della attrice (v. la perizia redatta dall'incaricato della assicurazione e sottoscritta dalla signora S. M. per S. E. doc. 2 att.) che il danno sia stato cagionato dal seguente evento:

- l'edificio assicurato era collocato in zona collinare.
- a causa di un violentissimo temporale abbattutosi sulla zona di Procchio nel comune di Marciane (LI) caratterizzato da "insistenti precipitazioni piovose" "la notevole quantità di acqua "accumulatasi all'esterno determinava la rottura degli infissi del vano ristorante con conseguente allagamento dello stesso locale. L'acqua scendendo con particolare velocità dal pendio della collina si portava dietro terra, arbusti e quant'altro trovato sul suo percorso, lasciandoli poi depositati all'interno dei locali".

È quindi evidente che il danno

- non è stato cagionato dalla violenza diretta delle precipitazioni contro l'edificio, il tetto o gli infissi dello stesso;
- è stato causato da un fenomeno definibile, alla stregua della clausola contrattuale in questione, in parte come "alluvione" e, in parte, come "frana".

La domanda di indennizzo è quindi infondata.,

La esistenza di interpretazioni diverse nella giurisprudenza di merito in ordine alla interpretazione di analoga clausola (v. Tribunale di Brindisi, nella sentenza n.77 del 19 Gennaio 2011), pur non condivisibile per le ragioni anzidette) fa ritenere sussistenti i giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA OGNI DOMANDA ATTOREA;

COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.

Così deciso in Reggio Emilia, il 30 marzo 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

**T
E
R
M
I
N
A
T
O**

